



Procedure di tesseramento dei calciatori minori per la Stagione Sportiva 2018/2019

SOMMARIO

- Legge Ius Soli Sportivo
- Legge Bilancio 2018
- Art.19 Regolamento FIFA

Legge IUS SOLI

La legge Ius Soli Sportivo si applica ai minori non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età

Legge IUS SOLI

**Società dilettantistiche e
Società professionistiche
vincoli annuali**

**(I Giovani di Serie saranno
gestiti dalle Leghe
Professionistiche
competenti)**

✓ **Calciatori non italiani con meno
di 10 anni di età:**

Certificato contestuale di residenza
e stato di famiglia

✓ **Calciatori non italiani con più
di 10 anni di età:**

Certificato storico di residenza
(no autocertificazioni)
Certificato contestuale di
residenza e stato di famiglia
(no autocertificazioni)

Dematerializzazione
documenti e
autorizzazione
Ufficio
Tesseramento
Regionale

Legge di Bilancio 2018 n.205 del 27/12/2017

La legge di bilancio 2018 si applica a tutti i calciatori minorenni sopra i 10 anni, non italiani, che siano iscritti da almeno un anno*, alla data del tesseramento, ad una qualsiasi classe dell' **Ordinamento Scolastico Italiano**

***N.B. Vanno consegnati i certificati di iscrizione scolastica dell' anno precedente e dell' anno in corso al momento del tesseramento**

Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017

Società dilettantistiche e Società professionistiche vincoli annuali (I Giovani di Serie saranno gestiti dalle Leghe Professionistiche competenti)

- ✓ Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
- ✓ Certificato rilasciato da Istituto Scolastico pubblico/paritario attestante l'iscrizione del minore da almeno 365 giorni continuativi precedenti la richiesta di tesseramento;
- ✓ Documento identificativo del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale;
- ✓ Dichiarazione attestante eventuali precedenti tesseramenti all'estero;

In caso di calciatore in affidamento vanno aggiunti i seguenti documenti:

- ✓ Provvedimento dell'Autorità giudiziaria relativo alla nomina del tutore;
- ✓ Autocertificazione del tutore relativa alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore;

Se il giocatore non ha mai giocato all'estero dematerializzare documenti in firma elettronica all'ufficio tesseramento regionale

Se il giocatore ha giocato all'estero dematerializzare documenti in firma elettronica all'ufficio tesseramento centrale Roma

Art. 19 FIFA

L' art. 19 FIFA vale per tutti i calciatori che non rientrano negli altri due casi (IUS SOLI e Legge di Bilancio 2018)

L' art.19 prevede le sotto indicate eccezioni:

- ✓ ART.19/2a Il calciatore si trasferisce al seguito dei genitori per motivi non legati al calcio
- ✓ ART.19/2b Il calciatore ha più di 16 anni e il trasferimento avviene all' interno della UE/EEE
- ✓ ART.19/2c Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all' interno della federazione confinante si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine
- ✓ ECCEZIONE GIURISPRUDENZIALE il calciatore risiede da più di 5 anni sul territorio italiano

ART. 19 FIFA

**Società dilettantistiche e
Società professionistiche**

Tutti i documenti relativi alle varie eccezioni si trovano allegati di seguito con le specifiche per ogni caso previsto per ciascuna eccezione.

Il tesseramento, sia nel caso in cui il giocatore sia stato precedentemente tesserato all' estero oppure che non abbia mai giocato all' estero, deve essere dematerializzato e sarà di competenza dell' ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. Roma

Schema riassuntivo

